

DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO 2022

Senatore Antonio De Poli

ADP





INTRODUZIONE



Lo scorso 27 ottobre u.s., il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 (c.d. "Legge di Bilancio 2022").

Il disegno di legge - che dovrà essere esaminato e approvato da entrambe le Camere del Parlamento entro la fine dell'anno - si muove sulle coordinate delineate dalla Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza (il c.d. "DEF"), che prevedono la prosecuzione di una politica di bilancio espansiva al fine di sostenere l'economia e la società nelle fasi di uscita dalla pandemia da Covid-19 e di aumentare il tasso di crescita nel medio termine, rafforzando gli effetti degli investimenti e delle riforme previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Il disegno di legge si articola in diversi interventi che puntano a rafforzare il tessuto economico e sociale, sostenendo la crescita e la competitività dell'economia italiana.






01

FISCO





RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE SUI FATTORI PRODUTTIVI




(art. 2): a decorrere dal 2022, è previsto l'utilizzo di risorse finanziarie pari ad Euro 8 miliardi annui volte alla riduzione:

- (i) dell'Irpef, con l'obiettivo di ridurre il cuneo fiscale sul lavoro e le aliquote marginali effettive, mediante sia la riduzione delle aliquote fiscali, sia la revisione del sistema delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente e del trattamento integrativo;
- (ii) dell'aliquota dell'Irap (attualmente pari, in misura ordinaria, al 3,9 per cento).

Tali interventi saranno disciplinati da appositi provvedimenti normativi che dovranno portare alla riduzione dell'Irpef, attraverso una rivisitazione delle aliquote e delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente, e dell'Irap.



DIFFERIMENTO DELLA SUGAR TAX E DELLA PLASTIC TAX



(art. 3): la decorrenza della disciplina relativa all'imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (c.d. "sugar tax") e quella relativa all'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (c.d. "plastic tax") è rinviata al 1° gennaio 2023 (in luogo del precedente 1° gennaio 2022).

Si rammenta al riguardo che le disposizioni dettate in materia di sugar tax e plastic tax sono state introdotte dalla legge di bilancio 2020 per limitare il consumo, rispettivamente, delle bevande edulcorate (articolo 1, comma 661 e seguenti, legge n. 160/2019) e degli imballaggi monouso utilizzati per il contenimento, la protezione, la manipolazione e la consegna di merci o di prodotti alimentari (articolo 1, comma 634 e seguenti, legge n. 160/2019), ma non sono state ancora mai applicate.





ALIQUTA IVA RIDOTTA PER I PRODOTTI PER L'IGIENE FEMMINILE NON COMPOSTABILI



(art. 4): Scende dal 22 al 10% l'Iva sugli assorbenti e sui tamponi non compostabili destinati alla protezione dell'igiene femminile. In proposito, ricordiamo che, su quegli stessi prodotti, quando compostabili o lavabili, nonché sulle coppette mestruali, dal 1° gennaio 2020 si applica l'aliquota del 5% (articolo 32-ter, Dl n. 124/2019)



DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GOVERNANCE E REMUNERAZIONE SERVIZIO RISCOSSIONE



(art. 5): Anticipando i decreti legislativi attuativi della legge delega per la revisione del sistema fiscale, che all'articolo 2 fissa l'obiettivo di rendere più efficiente e semplice il sistema nazionale della riscossione, vengono dettate, in tale ambito, disposizioni in materia di organizzazione e di remunerazione del servizio. Relativamente alla governance, con la definizione delle funzioni di indirizzo e controllo del soggetto che amministra i tributi (Agenzia delle entrate) nei confronti di quello che li riscuote (Agenzia delle entrate - Riscossione), sono delineati i primi passaggi del processo di unificazione dei due enti. Per quanto riguarda la remunerazione del servizio, è previsto un importante cambio di passo dal 1° gennaio 2022. Il costo sarà prevalentemente a carico del bilancio dello Stato, ma una quota, da fissare con decreto Mef, graverà comunque sul debitore per l'attivazione delle procedure esecutive e cautelari (pignoramenti, fermi amministrativi, ipoteche, ecc.) e per la notifica delle cartelle di pagamento e degli altri atti di riscossione. Per i carichi affidati all'agente fino al 31 dicembre 2021, invece, continueranno ad applicarsi le regole vigenti in materia di aggio, oneri di riscossione e rimborso delle spese relative alle procedure esecutive e alla notifica delle cartelle. In proposito, ricordiamo che, sui carichi affidati a partire dal 1° gennaio 2016, sono dovuti gli oneri di riscossione nella misura del 6% (in precedenza, era applicato l'aggio dell'8%): restano completamente a carico del debitore se la cartella viene pagata oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica, altrimenti gravano in egual misura - 3% ciascuno - su debitore ed ente creditore.



ESENZIONE BOLLO SU CERTIFICAZIONI DIGITALI



(art. 6): Esenti dall'imposta di bollo, anche nel 2022, le certificazioni dei dati anagrafici emessi in modalità telematica tramite l'Anpr (Anagrafe nazionale della popolazione residente), ossia il registro anagrafico centrale istituito presso il ministero dell'Interno (articolo 62, comma 3, Dlgs n. 82/2005).



PROROGA DETASSAZIONE IRPEF REDDITI DOMINICALI E AGRARI

(art. 7): Prolungata per un altro anno, il 2022, l'efficacia della norma introdotta dalla legge di bilancio 2017 (articolo 1, comma 44, legge n. 232/2016), inizialmente per il solo triennio 2017-2019 e già oggetto di proroga fino al 2021, in base alla quale i redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati dai soggetti con la qualifica di coltivatori diretti (Cd) o di imprenditori agricoli professionali (Iap) iscritti nella previdenza agricola non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali; l'esenzione vale sia per i terreni posseduti sia per quelli meramente condotti. Beneficiano dell'agevolazione anche i collaboratori di imprese familiari nonché i redditi delle società semplici attribuiti ai soci persone fisiche Cd o Iap.



INNALZAMENTO DELLE SOGLIE DI INVESTIMENTO NEI PIR


(art. 8): Ulteriormente premiata l'adesione ai piani individuali di risparmio a lungo termine. In materia, la legge di bilancio 2017 (articolo 1, comma 100 e seguenti, legge n. 232/2016) ha disposto un regime di esenzione fiscale per i redditi di capitale e i redditi diversi derivanti dagli investimenti effettuati in quegli strumenti e percepiti da persone fisiche residenti in Italia, al di fuori dello svolgimento di attività di impresa commerciale.

In particolare, la norma prevede l'innalzamento delle soglie di investimento nei Piani individuali di risparmio (c.d. "PIR").

Tali piani prevedono - per le persone fisiche non esercenti attività di impresa - un regime di non imponibilità delle imposte sui redditi in relazione ai proventi di natura finanziaria (redditi di capitale e redditi diversi) derivanti dagli strumenti finanziari che rispettano determinate caratteristiche, nonché un regime di non imponibilità ai fini dell'imposta di successione per il trasferimento mortis causa degli strumenti finanziari.



PLAFOND COMPLESSIVO DEI PIR



In particolare, a partire dal 1° gennaio 2022 il plafond complessivo dei PIR (i.e. l'investimento massimo in tali strumenti) non potrà superare Euro 200.000 (in luogo dei precedenti Euro 150.000), con un limite per ciascun anno solare di Euro 40.000 (in luogo dei precedenti Euro 30.000).

Non vengono, invece, modificati i limiti all'investimento nei PIR c.d. "alternativi", che rimangono fissi per le persone fisiche ad un plafond complessivo di Euro 1.500.000 e ad un limite anno di Euro 300.000.



SUPERBONUS



Proroga in materia di superbonus fiscale, di riqualificazione energetica, recupero del patrimonio edilizio, acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, sistemazione a verde ed in materia di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici

(art. 9): Tra proroghe e rimodulazioni, si presenta ampio e variegato l'intervento normativo sui bonus edilizi.

Superbonus (articolo 119, Dl n. 34/2020)

- per gli interventi effettuati sulle singole unità immobiliari da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, arti e professioni, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute nel 2022, a condizione che al 30 settembre 2021 sia stata effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata ovvero, in caso di demolizione e ricostruzione degli edifici, risultino avviate le formalità amministrative per acquisire il titolo abilitativo. Gli stessi soggetti possono accedere al superbonus 2022 anche se hanno un valore dell'Isee non superiore a 25mila euro e i lavori riguardano l'immobile adibito ad abitazione principale





SUPERBONUS




- per gli interventi, compresi quelli riguardanti edifici oggetto di demolizione e ricostruzione, effettuati dai condomini e dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, il superbonus è prorogato fino a tutto il 2025. Spetta nella misura del 110% solo per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023; nel 2024 scende al 70% e, nel 2025, al 65%
- per gli interventi effettuati dagli istituti autonomi case popolari e dagli enti aventi le stesse finalità sociali istituiti nella forma di società "in house providing", realizzati su immobili, di proprietà o gestiti per conto dei Comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica, la detrazione è confermata al 110% anche per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023, purché, alla data del 30 giugno 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo. A tali soggetti vengono ora equiparate, consentendo loro di beneficiare della medesima previsione normativa, le cooperative di abitazione a proprietà indivisa che effettuano interventi su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci
- il superbonus è prorogato di sei mesi, fino al 30 giugno 2022, per le spese sostenute, fino a un ammontare complessivo non superiore a 48mila euro e comunque nel limite di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale, per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici o di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici.





SCONTO IN FATTURA O CESSIONE DEL CREDITO




(articolo 121, DL n. 34/2020) La possibilità di optare, in luogo della detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi, per lo sconto in fattura ovvero per la cessione del corrispondente credito d'imposta:

- è prolungata dal 2022 fino a tutto il 2025 per il Superbonus del 110%
- è confermata fino al 2024 per le altre agevolazioni (bonus ristrutturazioni, eco e sismabonus, bonus facciate, installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, installazione di impianti fotovoltaici), in riferimento alle quali, secondo le norme vigenti, la chance di fruizione alternativa scade a fine 2021



RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA



(articolo 14, Dl n. 63/2013) Prorogati al 31 dicembre 2024 l'ecobonus ordinario "rafforzato" (detrazioni, a seconda della tipologia di intervento, del 50% o del 65%) e quello per le opere su parti comuni degli edifici condominiali (detrazioni del 70-75% ovvero dell'80-85%, se finalizzate sia alla riduzione del rischio sismico sia alla riqualificazione energetica di immobili ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3).





RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA



(articolo 16, comma 1, Dl n. 63/2013) Extra time di tre anni, fino al 31 dicembre 2024, anche per la detrazione potenziata al 50%, su una spesa massima di 98mila euro, riguardante gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (anziché il 36% su un importo non superiore a 48mila euro, come previsto a regime dal Tuir).



SISMA BONUS



(articolo 16, comma 1-bis e seguenti, Dl n. 63/2013) Stesso prolungamento temporale per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica degli edifici.

La proroga fino al 31 dicembre 2024 riguarda tutte le tipologie di detrazioni previste per questa categoria di lavori (50%, 70-80%, 75-85%), incluso il "sismabonus acquisti" riconosciuto a chi compra immobili ubicati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3, realizzati mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici per ridurre il rischio sismico.



BONUS FACCIATE

(articolo 1, comma 219 e seguenti, legge n. 160/2019) Confermata per un altro anno, il 2022, la detrazione delle spese sostenute per gli interventi, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B. Cala, però, l'entità del bonus che, dal 90% applicato negli anni 2020 e 2021, è ridotta al 60%



BONUS MOBILI

(articolo 16, comma 2, Dl n. 63/2013) Prorogata fino a tutto il 2024, con alcune novità sostanziali, anche la detrazione del 50% spettante a chi compra mobili e grandi elettrodomestici destinati all'arredo di immobili oggetto di interventi di ristrutturazione, iniziati a partire dal 1° gennaio dell'anno precedente a quello dell'acquisto. La prima rilevante modifica è rappresentata dal ridimensionamento della spesa massima agevolabile, ora fissata a 5mila euro per ogni unità immobiliare ristrutturata, comprensiva delle pertinenze, o in riferimento alla parte comune dell'edificio oggetto di intervento (il tetto 2021 è 16mila euro, negli anni passati è stato 10mila).

Se i lavori edilizi sono effettuati nell'anno precedente a quello dell'acquisto di mobili/elettrodomestici ovvero sono iniziati nell'anno precedente e proseguiti nell'anno dell'acquisto, nel limite di 5mila euro occorre tener conto anche delle spese dell'anno precedente per le quali si è fruito del bonus. Un'altra novità riguarda l'etichetta energetica degli elettrodomestici ammessi al bonus: è specificato che devono essere di classe non inferiore alla A (forni), alla E (lavatrici, lavasciugatrici e lavastoviglie) o alla F (frigoriferi e congelatori).




BONUS VERDE

(articolo 1, comma 12 e seguenti, legge n. 205/2017) Sopravvivenza assicurata per un altro triennio, fino al 2024 compreso, anche alla detrazione del 36% delle spese sostenute per la “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e pozzi nonché per la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

La spesa massima agevolabile non può superare 5mila euro per appartamento; se la “sistemazione a verde” riguarda le parti comuni di edifici, la detrazione è calcolata su una spesa massima di 5mila euro per ogni unità immobiliare.



TRANSIZIONE 4.0




Proroga del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali «Transizione 4.0» e del credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative

(art. 10): La norma prevede in primo luogo la proroga e la parziale modifica della disciplina relativa al “bonus investimenti in beni strumentali nuovi” di cui all’articolo 1, commi da 1051 a 1063 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (c.d. “Legge di Bilancio 2021”), i.e. il riconoscimento di un credito d'imposta per i contribuenti esercenti attività d'impresa (e in qualche caso anche per i lavoratori autonomi) che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate in Italia.



TRANSIZIONE 4.0




In particolare, è prevista:

- (i) la proroga fino al 31 dicembre 2021 per l'agevolazione relativa agli investimenti in “beni materiali 4.0” di cui all’Allegato A alla Legge n. 232/2016 e in “beni immateriali 4.0” di cui all’Allegato B alla Legge n. 232/2016.

Non è invece prevista la proroga per gli investimenti in beni c.d. “ordinari” (materiali e immateriali), la cui disciplina agevolativa rimane in scadenza il 31 dicembre 2022 (ovvero il 30 giugno 2023 con ordine e acconto almeno pari al 20% entro il 31 dicembre 2022);



TRANSIZIONE 4.0




(ii) la modifica dell'entità del credito d'imposta derivante dagli investimenti in taluni periodi d'imposta, come di seguito sintetizzato:

(a) per gli investimenti in “beni materiali 4.0” effettuati dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025 (ovvero entro il 30 giugno 2026, con ordine e acconto almeno pari al 20% entro il 31 dicembre 2025), il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del:

- 20% del costo, per la quota di investimenti fino ad Euro 2,5 milioni;
- 10% del costo, per la quota di investimenti superiori ad Euro 2,5 milioni e fino ad Euro 10 milioni;
- 5% del costo, per la quota di investimenti superiori ad Euro 10 milioni e fino ad Euro 20 milioni.



TRANSIZIONE 4.0




(b) per gli investimenti in “beni immateriali 4.0” effettuati dal 16 novembre 2020 fino al 31 dicembre 2023 (ovvero entro il termine lungo del 30 giugno 2024), il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo, nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari ad Euro 1 milione. Tale percentuale scende (i) al 15 per cento per gli investimenti effettuati:

- dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 (ovvero entro il termine lungo del 30 giugno 2025) e al (ii) 10 per cento per gli investimenti effettuati
- dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 (ovvero entro il termine lungo del 30 giugno 2026).



CREDITO D'IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI IN RICERCA E SVILUPPO, IN TRANSIZIONE ECOLOGICA



La disposizione in esame ha prorogato e rimodulato anche il credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative (articolo 1, comma 198 e seguenti, legge n. 160/2019):

- attività di ricerca e sviluppo - il bonus è riconosciuto, fino al 2022, in misura pari al 20% della relativa base di calcolo, nel limite annuale di credito di 4 milioni di euro; dall'anno successivo e fino al 2031, spetta con aliquota del 10%, nel limite annuale, incrementato, di 5 milioni
- attività di innovazione tecnologica e attività di design e ideazione estetica - il credito d'imposta, fino al 2023, è pari al 10% della base di calcolo, nel limite annuale di 2 milioni di euro, mentre nei due anni successivi (2024 e 2025) spetta nella misura del 5%, entro il medesimo limite di 2 milioni
- altre attività innovative finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 - il bonus è riconosciuto, fino al 2022, in misura pari al 15% della base di calcolo, nel limite annuale di credito di 2 milioni di euro; nel 2023, è pari al 10%, nel limite, raddoppiato, di 4 milioni di euro; negli anni 2024 e 2025, è pari al 5% nel medesimo limite di 4 milioni.





RIFINANZIAMENTO DEL CONTRIBUTO “NUOVA SABATINI”




(art. 11): è previsto il rifinanziamento - pari ad Euro 180 milioni in ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 - del contributo della c.d. “Nuova Sabatini” di cui all’articolo 2 del D.L. 21 giugno 2012, n. 69, i.e. la concessione, da parte di banche o intermediari finanziari, di finanziamenti agevolati alle PMI per gli investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature.





MODIFICHE AGLI INCENTIVI PER LE AGGREGAZIONI TRA IMPRESE




(art. 18, comma 1): è prevista la modifica dell'incentivo fiscale per le operazioni di aggregazione aziendale di cui all'articolo 1, commi da 233 a 243, della Legge n. 178/2020 (c.d. "Legge di Bilancio 2021").

Più precisamente, in caso di operazioni di fusione, scissione e conferimento d'azienda, il cui progetto sia stato approvato dall'organo amministrativo entro il 30 giugno 2022 (in luogo del precedente 31 dicembre 2021), è consentito - al soggetto risultante dalla fusione, al beneficiario della scissione o al conferitario - trasformare in credito d'imposta le attività per imposte anticipate (c.d. "DTA"), anche non iscritte in bilancio, riferite a perdite fiscali ed eccedenze ACE.



MODIFICHE AGLI INCENTIVI PER LE AGGREGAZIONI TRA IMPRESE




Gli altri requisiti previsti dalla normativa stati parzialmente modificati e sono di seguito riepilogati:

(i) le società oggetto di aggregazione devono essere operative da almeno due anni e non devono far parte dello stesso gruppo societario, né in ogni caso essere legate da un rapporto di partecipazione superiore al 20% o controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto. Sono inoltre escluse le società per le quali sia stato accertato lo stato o il rischio di dissesto oppure lo stato di insolvenza;

(ii) vige tuttavia una deroga a tali limitazioni per quelle società su cui vige un rapporto di controllo acquisito entro il 30 giugno 2022 tramite operazioni diverse da quelle sopra menzionate (e.g., compravendita di partecipazioni). In tal caso, l'aggregazione tramite fusione, scissione e conferimento d'azienda deve essere perfezionata entro due anni dall'acquisizione del controllo (in precedenza tale operazione straordinaria doveva essere perfezionata entro un anno);



MODIFICHE AGLI INCENTIVI PER LE AGGREGAZIONI TRA IMPRESE



(iii) l'importo massimo di DTA trasformabile in credito d'imposta è pari al minore importo tra Euro 500 milioni ed il 2% delle attività dei soggetti partecipanti alla fusione o scissione (senza considerare il soggetto che presenta le attività di importo maggiore), oppure delle attività oggetto di conferimento d'azienda.


(iv) la trasformazione in credito d'imposta avviene, per un quarto, nell'esercizio in cui l'operazione di aggregazione acquista efficacia giuridica e, per i restanti tre quarti, nell'esercizio successivo;

(v) il credito d'imposta può essere utilizzato in compensazione nel modello F24, ceduto o chiesto a rimborso;

(vi) la trasformazione è condizionata al pagamento di una commissione pari al 25% delle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate, da versare in due rate. Tale commissione è deducibile ai fini Ires e Irap.



CANCELLAZIONE DEL BONUS AGGREGAZIONI



(art. 18, comma 2): è prevista la cancellazione dell'incentivo fiscale per le operazioni di aggregazione aziendale di cui all'articolo 11 del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. "bonus aggregazioni").


Tale bonus - diversamente dell'incentivo fiscale per le operazioni straordinarie di cui al paragrafo precedente - si sostanzia nel riconoscimento fiscale gratuito (senza quindi il pagamento di alcuna imposta sostitutiva) dei maggiori valori iscritti nella contabilità del soggetto risultante dal processo di aggregazione (i.e. fusione, scissione, conferimento d'azienda), fino ad un massimo di Euro 5 milioni.

L'agevolazione non sarà più fruibile a partire dal 2022 e resterà valida per le operazioni straordinarie realizzate fino al 31 dicembre 2021.





LIMITE ANNUO ALLA COMPENSAZIONE E AL RIMBORSO DEI CREDITI D'IMPOSTA E DEI CONTRIBUTI



(art. 19): a decorrere dal 1° gennaio 2022, il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale è fissato in Euro 2 milioni per ciascun anno solare (in luogo dell'ordinario limite di Euro 700.000).





ACQUISTO DELLA CASA DI ABITAZIONE E MISURE PER L'APPRENDISTATO DEI GIOVANI LAVORATORI

Proroga delle misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione, nonché misure per l'apprendistato dei giovani lavoratori (art. 39)

Estesi di sei mesi gli incentivi fiscali, introdotti dal “decreto sostegni bis” (articolo 64, commi da 6 a 11, Dl n. 73/2021), per l'acquisto della “prima casa” da parte di coloro che, nell'anno in cui viene stipulato l'atto, non hanno ancora compiuto i 36 anni di età e che hanno un valore dell'Isee non superiore a 40mila euro.

Per questi trasferimenti di proprietà, fino al 31 dicembre 2022, non sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale. In caso di applicazione dell'Iva, spetta un credito di importo pari all'imposta pagata sul corrispettivo, utilizzabile in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute per successivi atti e denunce ovvero dalle imposte sui redditi risultanti dalla dichiarazione presentata dopo la data dell'acquisto; il bonus può anche essere sfruttato in compensazione tramite modello F24.

Inoltre, i finanziamenti per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili cui è applicabile la disciplina agevolativa per gli under 36 sono esenti dalla prevista imposta sostitutiva dello 0,25%.



DETRAZIONI FISCALI DELLE LOCAZIONI STIPULATE DAI GIOVANI

Riscritta la disposizione del Tuir (articolo 16, comma 1-ter, Dpr n. 917/1986) a sostegno dei giovani che vanno a vivere da soli: le persone di età compresa tra i 20 e i 31 anni non compiuti, con reddito complessivo non superiore a 15.493,71, se affittano un appartamento (o anche solo una parte di esso, ad esempio una stanza) da destinare a propria abitazione principale, hanno diritto, per i primi quattro anni di durata contrattuale, a una detrazione d'imposta di 991,60 euro ovvero, se superiore, pari al 20% del canone, comunque entro il limite di 2mila euro all'anno.

Deve trattarsi di casa diversa dall'abitazione principale dei genitori o degli affidatari.

La norma vigente, invece, attribuisce una detrazione forfetaria di 991,60 euro per i primi tre anni di contratto



AGEVOLAZIONI PER LO SVILUPPO DELLO SPORT

(art. 51) Sancita in via sperimentale per il triennio 2022-2024, a favore delle federazioni sportive nazionali riconosciute dal Coni, la detassazione ai fini Ires e Irap degli utili derivanti dall'esercizio di attività commerciale, a condizione che, in ciascun anno, almeno il 20% degli stessi sia destinato allo sviluppo delle infrastrutture sportive, dei settori giovanili e della pratica sportiva dei disabili. L'efficacia della disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea (commi 1-3).

Riproposta per il 2022, limitatamente ai titolari di reddito d'impresa, la disciplina del credito d'imposta per le erogazioni liberali destinate a interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e alla realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche (articolo 1, comma 621 e seguenti, legge n. 145/2018).

Si applicano le disposizioni attuative del Dpcm 30 aprile 2019 (comma 5).




TAX CREDIT LIBRERIE

(art. 114) Per gli anni 2022 e 2023 è innalzato a 15 milioni di euro il limite di spesa per finanziare il credito d'imposta a favore dei venditori al dettaglio di libri in esercizi specializzati (articolo 1, comma 319 e seguenti, legge n. 205/2017).

Il bonus è parametrato a una serie di voci riferite ai locali in cui si svolge l'attività di vendita: Imu, Tasi, Tari, imposta sulla pubblicità, tassa per l'occupazione di suolo pubblico, canoni di locazione al netto dell'Iva, spese per il mutuo, contributi previdenziali e assistenziali per il personale dipendente (decreto interministeriale 23 aprile 2018).



VALORIZZAZIONE DEI PICCOLI BORGHI E DELLE AREE INTERNE



(art. 116) Niente Imu negli anni 2022 e 2023 per i commercianti e gli artigiani che avviano, proseguono o trasferiscono la propria attività in un comune con non più di 500 abitanti delle aree interne; l'esenzione spetta per gli immobili posseduti e utilizzati da tali soggetti per l'esercizio dell'attività economica.


A tal fine, sono stati stanziati 10 milioni di euro: un decreto interministeriale dovrà stabilire criteri e modalità di attuazione della norma, anche per consentire il rispetto del limite di spesa.

È inoltre previsto, con il medesimo obiettivo di favorire lo sviluppo turistico e contrastare la desertificazione commerciale e l'abbandono dei territori, che a quegli stessi operatori possano essere concessi in comodato, della durata massima di dieci anni, immobili di proprietà dello Stato, delle Regioni, delle province autonome e degli enti locali, non utilizzati per fini istituzionali.

Le agevolazioni si applicano nel rispetto delle norme unionali sugli aiuti de minimis.



APP 18



(art. 117) Messo a regime, con qualche novità, il “bonus cultura” per i diciottenni, introdotto per la prima volta dalla legge di stabilità 2016 (articolo 1, comma 979, legge n. 208/2015). Dal 2022, a tutti i residenti in Italia sarà assegnata, al compimento dei 18 anni di età, una carta elettronica utilizzabile per l’acquisto di libri, abbonamenti a quotidiani e periodici, musica registrata, prodotti dell’editoria audiovisiva, biglietti per teatro, cinema, spettacoli dal vivo, musei, mostre, eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi natura, nonché per corsi di musica, teatro o lingua straniera.

Le somme assegnate non costituiscono reddito imponibile per chi le percepisce né rilevano ai fini del computo del valore dell’Isee.

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, un decreto interministeriale dovrà definire le modalità di attuazione della norma, stabilendo, tra l’altro, gli importi nominali da assegnare, nel rispetto del limite massimo di spesa, fissato in 230 milioni di euro all’anno.





CREDITO D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO DELLA CARTA DEI GIORNALI



(art. 123) Prorogato e irrobustito il credito d'imposta riconosciuto alle imprese editrici di quotidiani e di periodici in riferimento all'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate editte (articolo 188, Dl n. 34/2020).

Il bonus spetta anche per gli anni 2022 e 2023 nella misura del 30% delle spese sostenute, rispettivamente, negli anni 2021 e 2022, entro il limite massimo di spesa di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.





IVA AGEVOLATA PER LA CESSIONE DI BOVINI E SUINI



(art. 163) Per le cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina è confermata anche per il 2022 l'applicazione della percentuale di compensazione nella misura del 9,5%, già stabilita, per il solo 2021, dal “decreto Sostegni bis” (articolo 68, comma 1, lettera b), Dl 73/2021).

La disposizione riguarda i produttori agricoli che adottano il regime speciale (articolo 34, Dpr 633/1972).



MODIFICHE AL REGIME DI RIVALUTAZIONE E RIALLINEAMENTO PER MARCHI E AVVIAMENTI



(art. 191): è prevista la modifica del regime di rivalutazione e riallineamento dei beni d'impresa di cui articolo 110, commi 4, 8 e 8-bis del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, in relazione a marchi e avviamenti.

Quest'ultima disciplina prevedeva la facoltà - sia per i soggetti OIC adopter, sia per i soggetti IAS adopter - di rivalutare il valore fiscale e contabile degli intangibles in oggetto, così come di riallineare il minor valore fiscale degli stessi rispetto al loro valore contabile, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva del 3 per cento.

L'esercizio di tale opzione prevedeva il riconoscimento del maggior valore fiscale già a partire dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2021, lungo un orizzonte temporale di ammortamento di 18 anni, in base alle disposizioni dell'articolo 103 del Tuir.



MODIFICHE AL REGIME DI RIVALUTAZIONE E RIALLINEAMENTO PER MARCHI E AVVIAMENTI



Ora, con il disegno di legge, è previsto che, limitatamente a marchi ed avviamento, il periodo di ammortamento è allungato a 50 anni, con la conseguenza che solo il 2% del maggior valore potrà essere portato in deduzione dal reddito imponibile in ogni esercizio, a titolo di ammortamento.

Tuttavia, i contribuenti interessati possono ripristinare l'ammortamento per diciottesimi pagando l'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 176 comma 2-ter del Tuir (che prevede aliquote differenziate del 12%, 14%, 16% in base all'ammontare dei maggiori valori), al netto dell'imposta sostitutiva del 3% sulla rivalutazione. Tale imposta può essere frazionata in due rate di pari importo, da pagarsi nel 2022 e nel 2023.

È in ogni caso salva la facoltà, per i contribuenti che abbiano effettuato il versamento dell'imposte sostitutiva del 3 per cento, di revocarne gli effetti, con modalità che verranno stabilite con un prossimo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, con conseguente diritto al rimborso o alla compensazione di suddetta imposta.



ABROGAZIONE DEL C.D. “CASHBACK”



(art. 199) Addio al “cashback”, il programma di attribuzione di rimborsi in denaro per acquisti effettuati mediante l'utilizzo di carte di credito e Pos, introdotto con l'obiettivo di ridurre l'uso del contante e favorire il tracciamento dei pagamenti: dopo lo stop a tempo, sancito per il secondo semestre dell'anno in corso dal Dl n. 73/2021 (vedi “Dal Sostegni bis convertito - 5: cashback sospeso per un semestre”), arriva la definitiva abolizione della disciplina premiale.

Pertanto, contrariamente a quanto stabilito in precedenza, la terza e ultima fase dell'operazione “cashback”, in programma dal 1° gennaio al 30 giugno 2022, non avrà luogo.




02

LAVORO E PENSIONI





QUOTA 102



Interventi in materia pensionistica c.d. Quota 102 (art. 22): è in discussione il passaggio da Quota 100 a Quota 102, con una misura annuale e non strutturale, che prevede l'innalzamento dei requisiti di:

- età anagrafica 64 anni di età
- anzianità contributiva 38 anni di contributi.





APE SOCIALE



APE sociale (art. 24): proroga e estensione dell'Ape sociale a ulteriori categorie di soggetti che hanno svolto lavori gravosi (come ad esempio, professori di scuola primaria, pre-primaria, operatori della cura estetica, addetti alla gestione dei magazzini..).

Per queste categorie sarà possibile:

- età anagrafica 63 anni e 5 mesi di età
- anzianità contributiva 36 anni di contributi.

Per i lavoratori disoccupati non sarà più necessario avere terminato la Naspi da tre mesi.





OPZIONE DONNA

(art. 25) Si potrebbe andare in pensione con l'innalzamento della soglia anagrafica a :

- 60 anni di età per le lavoratrici dipendenti;
- 61 anni per quelle autonome.

In caso di non passaggio della disposizione potrebbe essere riconfermato lo schema già in vigore di uscita anticipata con 58 anni d'età (59 per le lavoratrici autonome) e un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni, da maturare entro il 31.12.2021.



REDDITO DI CITTADINANZA

La legge l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019 (relativa al reddito di cittadinanza).

Il rifinanziamento strutturale previsto dell'autorizzazione di spesa in esame risulterebbe idoneo a garantire il riconoscimento delle prestazioni ai relativi beneficiari anche in proiezione prospettica e tenuto conto della presumibile evoluzione dei soggetti beneficiari.

Infatti, la media dei nuclei beneficiari degli ultimi tre mesi sostanzialmente consolidati (luglio, agosto e settembre) si attesta a circa 1,37 milioni (in crescita progressiva in corso d'anno 2021 rispetto ai nuclei beneficiari a dicembre 2020, pari a 1,23 milioni) per un importo medio mensile attorno a 548 euro. La proiezione su base annua della spesa degli attuali beneficiari si attesterebbe quindi a circa 9 miliardi annui (due in più degli originari 7). Il rifinanziamento effettuato che porta il livello dell'autorizzazione di spesa a 8,8 miliardi annui circa risulterebbe pertanto congruo anche nell'ipotesi di un parziale incremento dei nuclei beneficiari negli ultimi mesi dell'anno, tenuto conto sia dell'operare dell'istituto del mese di sospensione del beneficio ogni 18 mesi di percezione della prestazione, sia di un prevedibile progressivo miglioramento del contesto economico e sociale anche a seguito degli interventi complessivamente previsti dalla presente legge e, infine, anche per effetto delle misure di cui all'articolo 21, comunque finalizzate ad agevolare lo possibilità di reimpiego dei soggetti beneficiari di RdC.



SGRAVI CONTRIBUTIVI

- Decontribuzione lavoratrici madri (art. 35): viene riconosciuto, in via sperimentale per l'anno 2022, nella misura del 50% l'esonero per un anno del versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato a decorrere dal rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità e per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del predetto rientro;
- Sgravi contributivi (art. 29) il disegno di legge estende l'attuale sgravio contributivo integrale (pari al 100% seppur entro determinate soglie) ai datori di lavoro che assumono, a tempo indeterminato, lavoratori di tutte le età provenienti da imprese per le quali è aperto un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale (attualmente tale sgravio è previsto per le sole assunzioni di giovani under 36).



CONGEDO DI PATERNITÀ

(art. 32) Il congedo di paternità di 10 giorni viene reso strutturale;


la riforma degli ammortizzatori sociali che, da una prima lettura, sembra spostarsi verso una riscrittura dell'attuale disciplina in senso più universale.

La riforma modificherebbe l'attuale disciplina degli ammortizzatori sociali, a partire dall'estensione dei lavoratori che potranno accedervi: sono inclusi ora anche i lavoratori a domicilio e i lavoratori con contratto di lavoro di apprendistato senza distinzioni (fino a oggi l'accesso era limitato al solo apprendistato professionalizzante).

Per quanto riguarda la CIGS, tra le misure in primo piano, appare l'introduzione fra le causali che ne giustificano il ricorso, quella relativa ai "processi di transizione individuati e regolati con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito il Ministero dello Sviluppo Economico, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto";



CONTRATTO DI ESPANSIONE




(art. 63) Il disegno di legge allarga ancora di più la platea delle imprese che possono attivare il contratto di espansione: possono infatti accedervi le imprese aventi un numero minimo di dipendenti occupati pari a 50 (per il 2021, la soglia minima era di almeno 100 dipendenti).

Questa soglia, inoltre, può essere anche raggiunta attraverso le varie formule di aggregazione stabile di impresa con una finalità comune di produzione o servizi.

Resta invece inalterato l'impianto del contratto di espansione che, nell'agevolare i processi di reindustrializzazione e riorganizzazione, prevede, accanto alla possibilità di procedere con un prepensionamento volontario dei lavoratori beneficiari, l'assunzione di nuove professionalità.



RIFORMA AMMORTIZZATORI SOCIALI




LAVORATORI BENEFICIARI con modificazioni al decreto legislativo n. 148 del 2015:

- per periodi di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022 siano destinatari dei trattamenti di integrazione salariale anche i lavoratori a domicilio;
- per il riconoscimento dei trattamenti di integrazione salariale richiesti a decorrere dal 1° gennaio 2022 l'anzianità minima di effettivo lavoro che i lavoratori devono possedere alla data di presentazione della domanda è pari a 30 giorni (in luogo dei precedenti 90 giorni).
- estende a tutti i lavoratori apprendisti (non limitandoli ai lavoratori in apprendistato professionalizzante) i trattamenti di integrazione salariale, per i periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022;
- per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022 cessa di trovare applicazione il medesimo comma 2, ai sensi del quale gli apprendisti professionalizzati, che sono alle dipendenze di imprese per le quali trovano applicazione le sole integrazioni salariali straordinarie, sono destinatari dei trattamenti straordinari di integrazione salariale, limitatamente alla causale di intervento per crisi aziendale di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b). Nei casi in cui l'impresa rientri nel campo di applicazione sia delle integrazioni salariali ordinarie che di quelle straordinarie, oppure delle sole integrazioni salariali ordinarie, gli apprendisti di cui al comma 1 sono destinatari esclusivamente dei trattamenti ordinari di integrazione salariale.





RIFORMA AMMORTIZZATORI SOCIALI



In caso di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di apprendistato di alta formazione e ricerca, la sospensione o riduzione dell'orario di lavoro non deve pregiudicare, in ogni caso, il completamento del percorso formativo come eventualmente ridefinito ai sensi degli articoli 43, comma 3 e 45, comma 4, del decreto legislativo n. 81 del 2015.


EFFETTI modificazioni al decreto legislativo n. 148 del 2015:

agli effetti di cui al medesimo decreto per le integrazioni salariali, ai fini della determinazione dei limiti dei dipendenti, include nel calcolo tutti i lavoratori, inclusi i dirigenti, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti, che prestano la propria opera con vincolo di subordinazione sia all'interno che all'esterno dell'azienda; il massimale cessa di produrre i propri effetti (limite dei trattamenti di integrazione salariale a 971,71 euro mensili da rivalutare per le retribuzioni mensili pari o inferiori a 2.102,24 euro da rivalutare) e l'importo del trattamento di integrazione salariale, indipendentemente dalla retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento, non può superare l'importo massimo mensile di euro 1.167,91.





RIFORMA AMMORTIZZATORI SOCIALI



a favore dei datori di lavoro che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale per almeno 24 mesi successivi all'ultimo periodo utilizzato, una contribuzione addizionale ridotta, in misura pari a:

- 6% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
- 9% oltre il limite di cui alla lettera a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile.

"Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa«: i lavoratori beneficiari di integrazioni salariali per i quali è programmata una sospensione o riduzione superiore al 50% dell'orario di lavoro, calcolato in un periodo di 12 mesi; dispone che il lavoratore che svolga attività di lavoro subordinato di durata superiore a 6 mesi nonché di lavoro autonomo durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate.





RIFORMA AMMORTIZZATORI SOCIALI



- esclusi gli apprendisti e i dirigenti dal computo dei dipendenti, rispetto al raggiungimento del parametro di almeno 16 dipendenti richiesto per l'applicazione della disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e dei relativi obblighi contributivi;
- estende la medesima disciplina e i medesimi obblighi contributivi, a prescindere dal numero dei dipendenti, per le causali di cui all'articolo 21, comma 1, in relazione alle seguenti categorie:
 - alle imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e alle società da queste derivate, nonché alle imprese del sistema aeroportuale;
 - ai partiti e ai movimenti politici e alle loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, a condizione che risultino iscritti nel registro di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 149 del 2013;



03

SANITÀ





INCREMENTO DEL FONDO SANITARIO NAZIONALE PER L'ACQUISTO DEI FARMACI INNOVATIVI



(art. 88 commi 1 e 2) La norma prevede l'aumento del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato fissandone il livello complessivo in 124.061 milioni di euro per il 2022, 126.061 milioni per il 2023 e 128.061 milioni per l'anno 2024.

Il livello del fabbisogno sanitario nazionale standard così come stabilito dalla disposizione in esame viene ulteriormente integrato delle risorse previste per il Fondo per l'acquisto dei farmaci innovativi pari a +100 milioni nel 2022, +200 milioni nel 2023 e +300 milioni dal 2024 (Art. 88, comma 2).



INCREMENTO RISORSE PER CONTRATTI FORMAZIONE SPECIALISTICA MEDICA

La norma dispone l'incremento di risorse per il finanziamento delle disposizioni vigenti relative ai contratti di formazione specialistica medica per:


- 194 milioni nel 2022;
- 319 milioni nel 2023;
- 347 milioni nel 2024;
- 425 milioni nel 2025;
- 517 milioni nel 2026;
- 543 milioni dal 2027.

I contratti in esame sono quelli che prevedono la stipula da parte dei medici specializzandi di un contratto annuale di formazione specialistica - che non dà diritto all'accesso ai ruoli del SSN e dell'università o della ASL ove si svolge la formazione - finalizzato esclusivamente all'acquisizione delle capacità professionali con frequenza delle attività didattiche programmata insieme allo svolgimento di attività assistenziali.



RISORSE FINANZIARIE PER VACCINI E FARMACI CONTRO IL COVID

(art. 90) Ai fini della dotazione del Fondo (istituito nello stato di previsione del Ministero della salute e non avente una pregressa dotazione per il 2022) per l'acquisto dei vaccini contro il COVID-19 e dei farmaci per la cura dei pazienti affetti dalla medesima malattia infettiva è previsto uno stanziamento per il 2022, pari a 1.850 milioni di euro.



03

INFRASTRUTTURE ED ENTI LOCALI






VALORIZZAZIONE DEI PICCOLI BORGHI E DELLE AREE INTERNE

(art. 107) Al fine di favorire lo sviluppo turistico e di contrastare la desertificazione commerciale e l'abbandono dei territori e in via sperimentale, gli esercenti l'attività di commercio al dettaglio e gli artigiani che iniziano, proseguono o trasferiscono la propria attività in un comune con popolazione fino a 500 abitanti delle aree interne, possono beneficiare, per gli anni 2022 e 2023, in relazione allo svolgimento dell'attività nei predetti Comuni, dell'esenzione dall'imposta municipale propria per gli immobili siti nei predetti Comuni, posseduti e utilizzati per l'esercizio dell'attività economica.

Lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali possono concedere in comodato beni immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli esercenti l'attività di commercio al dettaglio e agli artigiani. Il comodato ha una durata massima di dieci anni, nel corso dei quali il comodatario ha l'onere di effettuare sull'immobile, a proprie cura e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile.



STRADE E AUTOSTRADE




E' riconosciuto alla regione Emilia-Romagna un contributo statale pari a complessivi 200 milioni di euro, di cui 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 20 milioni di euro nell'anno 2024, 40 milioni di euro nell'anno 2025, 50 milioni di euro nell'anno 2026, di 70 milioni di euro nell'anno 2027 (da definire quote annuali) per la realizzazione dell'autostrada regionale Cispadana.

(art. 120) per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione straordinaria ed adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradale, anche con riferimento a varianti di percorso, di competenza di regioni, province e città metropolitane, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2029.



STRADE E AUTOSTRADE




(art. 121) per l'anno 2022, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano, nel limite complessivo di 200 milioni di euro. I contributi di cui al periodo precedente sono assegnati, entro il 15 gennaio 2022, con decreto del Ministero dell'interno,

- ai comuni con popolazione inferiore o uguale ai 5.000 abitanti nella misura di 10.000 euro ciascuno,
- ai comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di 25.000 euro ciascuno,
- ai comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di 60.000 euro ciascuno,
- ai comuni con popolazione tra 20.001 e 50.000 abitanti nella misura di 125.000 euro ciascuno,
- ai comuni tra 50.001 e 100.000 abitanti nella misura di 160.000 euro ciascuno,
- ai comuni tra 100.001 e 250.000 abitanti nella misura di 230.000 euro ciascuno e
- ai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti nella misura di 350.000 euro ciascuno.



STRADE E AUTOSTRADE



Il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più interventi di manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli previsti nella seconda annualità del bilancio di previsione 2022-2024. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 1 è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 30 luglio 2022.

Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 30 settembre 2022, con decreto del Ministero dell'interno.

Incremento Fondo nazionale trasporti (art. 122): il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario è incrementato per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, 200 milioni di euro per l'anno 2023, 300 milioni di euro per l'anno 2024, 350 milioni di euro per l'anno 2025 e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.



FONDO TPL

Art. 131. La norma istituisce nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo. I criteri di riparto del fondo e l'entità delle risorse destinate tra l'altro:

- al rinnovo del parco autobus del trasporto pubblico locale,
- all'acquisto di treni ad idrogeno sulle linee ferroviarie non elettrificate,
- alla realizzazione di ciclovie urbane e turistiche,
- allo sviluppo del trasporto merci intermodale su ferro,
- all'adozione di carburanti alternativi per l'alimentazione di navi ed aerei e
- al rinnovo dei mezzi adibiti all'autotrasporto.

Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili sono individuati, nei limiti delle risorse a tali fini destinate con il decreto interministeriale di riparto, gli interventi ammissibili a finanziamento e il relativo soggetto attuatore con indicazione dei codici unici di progetto, le modalità di monitoraggio, il cronoprogramma procedurale con i relativi obiettivi, determinati in coerenza con gli le risorse di cui al presente articolo, nonché le modalità di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale. Le informazioni necessarie per l'attuazione degli interventi in esame sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e i sistemi collegati.



RIFINANZIAMENTO PROGETTAZIONE


(art. 123): Al fine di favorire gli investimenti, sono assegnati agli enti locali, per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, contributi soggetti a rendicontazione nel limite di 85 milioni di euro per l'anno 2020, di 128 milioni di euro per l'anno 2021, di 320 milioni di euro per l'anno 2022, di 350 milioni di euro per l'anno 2023 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2031;

L'ordine prioritario di assegnazione dei contributi è il seguente:

- opere pubbliche nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
- messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
- messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
- messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'ente.



FONDO ITALIANO PER IL CLIMA



(art. 128): è istituito, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, un Fondo rotativo con dotazione pari a 840 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.



Il Fondo è destinato al finanziamento di interventi a favore di soggetti privati e pubblici, volti a contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito degli accordi internazionali sul clima e tutela ambientale ai quali l'Italia ha aderito.

Rientrano nell'ambito operativo del Fondo i Paesi beneficiari di assistenza allo sviluppo ufficiale individuati dal Comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE-DAC), nonché gli ulteriori Paesi individuati dal Comitato di Indirizzo del Fondo conformemente ai predetti accordi internazionali.

Con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le condizioni, i criteri e le modalità per l'utilizzo delle risorse del Fondo.



MONDIALI DEL 2021 E OLIMPIADI DEL 2026 A CORTINA




(art. 135): La norma autorizza la spesa complessiva di 4,55 miliardi di euro per il finanziamento del contratto di programma ANAS 2021-2025. In particolare, viene autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 250 milioni di euro per l'anno 2025, di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, e di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2036.

Nell'ambito di tale misura è incluso un piano per la manutenzione straordinaria dei ponti, dei viadotti e delle gallerie e un piano per Cortina legato agli eventi dei Mondiali del 2021 e delle Olimpiadi del 2026.





RIGENERAZIONE URBANA PER I COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 15.000 ABITANTI



(art. 136): al fine di favorire gli investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale sono assegnati contributi per investimenti nel limite complessivo di 300 milioni di euro per l'anno 2022 ai comuni:


- (con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che, in forma associata, presentano una popolazione superiore a 15.000 abitanti, nel limite massimo di 5.000.000 di euro.

La domanda è presentata dal comune capofila; Gli enti comunicano le richieste di contributo per singole opere pubbliche o insiemi coordinati di interventi pubblici al Ministero dell'interno entro il termine perentorio del 31 marzo 2022.





RIGENERAZIONE URBANA PER I COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 15.000 ABITANTI




La richiesta deve contenere:

- (a) la tipologia dell'opera (manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti pubbliche per finalità di interesse pubblico; miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attività culturali e sportive; mobilità sostenibile;)
- (b) il quadro economico dell'opera, il cronoprogramma dei lavori
- (c) le informazioni riferite al codice unico di progetto (CUP)
- (d) nel caso di comuni in forma associata, l'elenco di comuni che fanno parte della forma associativa.





FONDO PER LO SVILUPPO DELLE MONTAGNE ITALIANE




(art. 150): al fine di promuovere e realizzare interventi per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna, nonché misure di sostegno in favore dei Comuni totalmente e parzialmente montani delle Regioni e delle Province autonome, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, è istituito un fondo denominato «Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane», con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.





FONDO PER LO SVILUPPO DELLE MONTAGNE ITALIANE




In particolare, il Fondo è utilizzato per finanziare:

- (a) interventi per la tutela e la promozione delle risorse ambientali dei territori montani;
- (b) interventi che diffondano e valorizzino, anche attraverso opportune sinergie, le migliori iniziative in materia di tutela e valorizzazione delle qualità ambientali e delle potenzialità endogene proprie dell'habitat montano;
- (c) attività di informazione e di comunicazione sui temi della montagna;
- (d) interventi di carattere socio-economico a favore delle popolazioni residenti nelle aree montane;
- (e) progetti finalizzati alla salvaguardia dell'ambiente e dello sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali;
- (f) iniziative volte a ridurre i fenomeni di spopolamento.





INCREMENTO RISORSE A FAVORE DEGLI ASILI NIDO



(art. 172): al fine di incrementare le risorse destinate al potenziamento degli asili nido, dei servizi in materia sociale e del trasporto dei disabili, viene ridefinita la dotazione annuale del Fondo di solidarietà comunale a partire dall'anno 2022, rispetto agli importi a legislazione vigente stabiliti dalla legge di bilancio 2021 (art. 1, comma 794, legge n. 178/2020), ricomprendendovi gli importi incrementali previsti dagli articoli 44 (potenziamento asili nido), 45 (trasporto dei disabili) e 171 (finanziamento dei servizi in materia sociale) del disegno di legge in esame.

In particolare, sono previsti:

- l'incremento della quota del Fondo di solidarietà comunale destinata ai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna per il potenziamento degli asili nido e modificandone i criteri e le modalità di riparto, in termini di obiettivi di servizio, individuando l'obiettivo del raggiungimento di un livello minimo del numero dei posti nei servizi educativi per l'infanzia che ciascun comune o bacino territoriale è tenuto a garantire (art. 44);





INCREMENTO RISORSE A FAVORE DEGLI ASILI NIDO



- l'assegnazione di una quota delle risorse del Fondo di solidarietà comunale, ai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna, da finalizzare all'incremento del numero di studenti disabili, frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, privi di autonomia, a cui viene fornito il trasporto per raggiungere la sede scolastica, da ripartire tenendo conto dei costi standard relativi alla componente trasporto disabili della funzione "Istruzione pubblica" (art. 45);
- l'assegnazione di una quota delle risorse del Fondo di solidarietà comunale ai comuni delle regioni Siciliane e Sardegna, da finalizzare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata, da ripartire tenendo conto dei fabbisogni standard, sulla base di un'istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard (art. 171).



ANTONIO DE POLI

www.antoniodepoli.it



@antoniodepoli

ADP

